Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA, Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 30 SETTEMBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **« Ceat-gomma » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1958. — **Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1957 — **Saccarifera lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1958. — **S.A.M.P. - Società azionaria metano - Padova, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1958 — **C. G. E. - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1958. — **« Lanificio Luciani - Società per azioni » in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1958. — **Società per azioni Bonaccorsi e Lucifero, in Milazzo:** Estrazioni di obbligazioni. — **Società industria Bottoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto del comune di Santo Stefano di Camastra (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 10 luglio 1957, n. 5, del Consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra (Messina), resa esecutiva il 30 luglio 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 29 settembre 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Santo Stefano di Camastra passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Vista la deliberazione 28 novembre 1957 del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per la assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Santo Stefano di Camastra;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Santo Stefano di Camastra (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 29 settembre 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1958
Registro n. 45, *foglio n.* 50

(5006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1958.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », e 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1955, con il quale l'on. Guido Borsellino Castellana è stato nominato presidente dell'Ente stesso, per il triennio 4 luglio 1955-3 luglio 1958;

Vista la designazione fatta dall'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. Guido Borsellino Castellana è confermato, per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Roma, addì 1° settembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
Bo

(5114)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Molochio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Molochio: corso Regina Margherita e corso Giovanni Alessio;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Molochio: corso Regina Margherita e corso Giovanni Alessio.

Roma, addì 25 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5079)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stato istituito in Bolzano l'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1956, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 23 agosto 1958, n. 13250, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato il dott. ing. Maurizio Navarretti quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Bagnoli;

Decreta:

Il dott. ing. Maurizio Navarretti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Bagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1958

Il Ministro: Bo

(5003)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1958.

Fissazione e ripartizione per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, del contingente di saccaromelasso da dezuccherare in esenzione dal diritto erariale.

Il MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° luglio 1958 30 giugno 1959 il diritto erariale di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verrà applicato su quintali 496.000 di saccarosio contenuto nei melassi di produzione nazionale destinati alla dezuccherazione.

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo è ripartito fra le ditte produttrici come appresso:

Zuccherificio di Cavarzere . .	q.li	265.200
Zuccherificio di Legnago . . .	»	166.400
Zuccherificio di Cecina	»	28.400
Zuccherificio di Fontanellato . .	»	36.000
Totale . . .	q.li	496.000

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1958
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 263

(5110)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1958.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1022, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge n. 1023;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, con il quale venne costituito il Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo di che trattasi;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 10 settembre 1955;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1955;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1956;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Emerico Giachery, membro effettivo, perchè ammesso a fruire del trattamento di quiescenza e del dott. Luigi Fricchione, segretario supplente, perchè destinato ad altro incarico e di nominare altresì un membro supplente del Comitato di che trattasi in caso di assenza o impedimento del dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale per gli Accordi commerciali;

Decreta:

Il dott. Dino Ferroni Carli, ispettore generale, incaricato della reggenza della Direzione generale del personale e degli affari generali di questo Ministero è nominato membro di diritto, del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale, in sostituzione del professore rag. Emerico Giachery.

Il dott. Vincenzo Loreto, ispettore generale al Ministero viene nominato membro supplente del Comitato di cui alle premesse nel caso di assenza o impedimento del direttore generale dott. Giuseppe Ferlesch.

Il dott. Livio Muscella, consigliere di 2ª classe nel Ministero è chiamato a esplicare le mansioni di segretario supplente al posto del dott. Luigi Fricchione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1958

Il Ministro: COLOMBO

(5078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di trasporti su strada di viaggiatori, con annesso scambio di Note, concluso a Roma il 31 marzo 1955.

In base ad autorizzazione disposta con legge 7 febbraio 1958, n. 124, è stato effettuato a Belgrado lo scambio di Note previsto dall'art. 13 dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di trasporti su strada di viaggiatori, con annesso scambio di Note, concluso a Roma il 31 marzo 1955.

L'Accordo predetto è entrato in vigore il 28 marzo 1958 data della Nota italiana.

(5122)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Moricelli Abdon, già esercente in Milano, via Monte Nero n. 32.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 58-MI.

(5041)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Imposizione di zone di servitù militari nei terreni circostanti le opere militari site nel comune di Venzone (Udine).

Con decreto Ministeriale in data 11 settembre 1958, n 1012, nelle zone circostanti le opere militari site nel comune di Venzone (Udine), sono imposte servitù militari

La segnaletica per rendere visibili al pubblico le zone vincolate sarà costituita da termini lapidei.

(5014)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre 1958, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 100, il ricorso proposto dal sig. Quinto Ravaioli, avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di riduzione di pensione ordinaria, è respinto in quanto infondato.

(5029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

6ª Estrazione per l'ammortamento di una serie del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 18 ottobre 1958, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, Sila *B* e Sila *C* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %

. Successivamente, il giorno 20, nella medesima sala e alla stessa ora sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie, compresa in quelle suindicate, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1959.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5106)

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 22 settembre 1958, è stato revocato l'accreditamento presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Treviso del notaio dott. Elio Gallina, già conferito con il decreto Ministeriale del 22 marzo 1951.

Il direttore generale. SCIPIONE

(5105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1959)	12596	389.250 —	Barberis *Guido* fu Alessandro, dom. in Albano Laziale (Roma), ipotecato per cauzione esattoriale	Barberis *Enrico Francesco Guido* fu Alessandro, ecc., come contro
Id.	12739	10.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	14348	9.750 —	Tesoriere Francesco nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 23 novembre 1911, dom. a Trieste con usufrutto a Romano Giuseppa vedova di Pilara Leonardo nata il 19 ottobre 1890 a Castellammare del Golfo e dom a Palermo	Come contro, con usufrutto a Romano Giuseppa vedova di Pilara Leonardo nata il 18 ottobre 1890 a Castellammare del Golfo e dom. a Palermo
Id.	14349	19.750 —	Tesoriere Antonino, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 14 marzo 1908, dom a Palermo, con usufrutto come sopra	Tesoriere Antonino nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 14 marzo 1908, dom a Palermo, con usufrutto come sopra
Id.	7884	4.250 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio-Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Regina-Angela* fu Antonio vedova Cipolla, dom a Novara, con usufrutto a quest'ultima	Cipolla Cesarina-Giulia fu Giulio-Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela-Regina* fu Antonio vedova Cipolla, dom. a Novara, con usufrutto a quest'ultima
P. R. 3,50 % (1934)	240221	350 —	Bacchetta *Angela-Maria* fu Luigi nubile, dom a Sovico (Milano), con usufrutto a Casiraghi Giuseppina fu Delfino, vedova Bacchetta Luigi, dom. a Sovico (Milano)	Bacchetta *Angiola-Maria* fu Luigi, nubile, ecc., come contro
Id.	119595	773,50	Graglia Enrico fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Giordano* Maria fu Giuseppe vedova di Graglia Lorenzo, dom a Caraglio (Cuneo)	Graglia Enrico fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Giordana* Maria fu Giuseppe ved Graglia Lorenzo, dom a Caraglio (Cuneo)
Id.	119596	255,50	Come sopra, con usufrutto a *Giordano* Maria fu Giuseppe vedova di Graglia Lorenzo, dom a Caraglio	Come sopra, con usufrutto a *Giordana* Maria fu Giuseppe vedova di Graglia Lorenzo, dom. a Caraglio
B.T.N. 5 % (1963)	1640	10.750 —	Balsamo Vincenzo fu *Eugenio*, interdetto sotto la tutela di Galluccio Giuseppe, dom a Lecce	Balsamo Vincenzo fu *Giuseppe Eugenio*, ecc., come contro
Id. (1964)	642	399.750 —	Come sopra	Come sopra
Id. (1959)	84	750 —	Ferrante Paolo fu Basilio, minore sotto la patria potestà della madre Trapani *Amelia* di *Francesco* vedova Ferrante, dom. a Palermo, con usufrutto a quest'ultima	Ferrante Paolo fu Basilio, minore sotto la patria potestà della madre Trapani *Aurelia* di *Franco* vedova Ferrante, dom a Palermo con usufrutto a quest ultima
Id.	83	3.000 —	Ferrante Paolo fu Basilio, minore sotto la patria potesta della madre Trapani *Amelia* di *Francesco* vedova Ferrante, dom. a Palermo	Ferrante Paolo fu Basilio, minore sotto la patria potestà della madre Trapani *Aurelia* di *Franco* vedova Ferrante, dom. a Palermo
P. Ric. R 5 % Serie 32	5928	50 —	Ferrante Paolo fu Basilio, minore sotto la patria potestà della madre Trapani Aurelia fu *Francesco* vedova Ferrante, dom. a Palermo	Come sopra
Id.	5931	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 33	5929	150 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 34	5930	250 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	277263	10.500 —	Carpenzano Melchiorre fu Pietro, *dom. a Pittsburg*	Carpenzano Melchiorre fu Pietro, *interdetto sotto la tutela della figlia Carpenzano Assunta, dom. a Genova*
B.T.N. 5 % (1959)	12405	65.000 —	Catto Mario fu *Giuseppe*, dom. in Pietra Ligure (Savona), ipotecato per cauzione	Catto Mario fu *Paolo Giuseppe*, ecc, come contro
Cons. 3,50 % (1906)	871433	420 —	Baccarani Giovanna di *Italo-Domenico*, dom. a Modena	Baccarani Giavanna di *Domenico*, dom a Modena
Id.	871432	140	Come sopra, con usufrutto a Baccarani *Italo-Domenico* fu Adolfo, dom. a Modena	Come sopra, con usufrutto a Baccarani *Domenico* fu Adolfo, dom a Modena

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 13 settembre 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(4983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 29 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,74	624,75	624,75	624,80	624,80	624,78	624,75	624,81	624,80
$ Can.	640,75	640 —	640,50	639,875	640,90	639,85	639,625	640 —	640 —	640 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,70	145,7925	145,795	145,77	145,80	145,79	145,805	145,80	145,80
Kr. D.	90,05	90,41	90,16	90,16	90,10	90,10	90,195	20,15	90,11	90,15
Kr. N.	87,06	87,13	87,17	87,185	87,15	87,10	87,20	87,10	87,11	87,15
Kr. Sv.	120,25	118,35	120,36	120,39	120,25	120,30	120,40	120,32	120,32	120,35
Fol.	164,85	165 —	165,03	165,05	165,15	164,90	165,10	164,92	164,92	165 —
Fr. B.	12,52	12,535	12,53	12,5325	12,5275	12,50	12,5325	12,52	12,52	12,53
Fr. Fr.	148,17	148,40	148,45	148,47	148,50	148,35	148,49	148,40	148,40	148,40
Fr Sv. acc.	142,72	142,79	142,78	142,83	142,65	142,80	142,85	142,75	142,80	142,80
Lst.	1740,70	1742 —	1742,875	1742,75	1743 —	1742 —	1743,30	1741,50	1741,50	1742,75
Dm occ	149,04	149,17	149,20	149,15	149,05	149,10	149,15	149,10	149,14	149,15
Scell. Aust.	24,06	24,08	24,095	24,09	24 —	24,05	24,095	24,08	24,07	24,05

Media dei titoli del 29 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934	85,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,75
Id. 5 % 1936	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99 15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,765
1 Dollaro canadese	639,75
1 Franco svizzero lib	145,792
1 Corona danese	90,175
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	120,395
1 Fiorino olandese	165,075
1 Franco belga	12,5325
100 Franchi francesi	148,48
1 Franco svizzero acc.	142,84
1 Lira sterlina	1743,02
1 Marco germanico	149,15
1 Scellino austriaco	24,092

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a nove posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale 23 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1958 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n 18 del 30 settembre 1958, è stato indetto un concorso per esame a nove posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili riservato — ai sensi dell'art 9, lettera *c*), della legge 19 luglio 1957, n 588 — agli incaricati dei lavori di copiatura di cui all'art 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 528, nonchè agli impiegati della carriera ausiliaria degli Archivi notarili.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando nel predetto Bollettino ufficiale.

(5033)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli e per esami per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regio decreto 10 agosto 1928, n. 2219, che detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della guardia di finanza, nonchè il relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 17 dicembre 1928, n. 2757, modificato dai decreti Ministeriali 16 ottobre 1930 e 9 maggio 1932,

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 21 gennaio 1929 n. 132, riguardante la nomina e lo stato del sottotenente maestro direttore di banda della guardia di finanza;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 52, e la legge 7 maggio 1949, n. 217, riguardanti l'avanzamento del maestro direttore di banda della guardia di finanza;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, riguardante le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i civili e i militari che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda e di composizione conseguito in un conservatorio musicale riconosciuto dallo Stato;

b) siano cittadini italiani;

c) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 36° alla data del bando di concorso.

Si prescinde dal suddetto limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestano o che abbiano rivestito alla data del 1° giugno 1958 la qualità di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente o di funzionari statali di ruolo;

d) siano di buona condotta morale e civile;

e) siano riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a m 1,65.

L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuata mediante visita medica da parte di apposita Commissione nominata dal comandante generale della guardia di finanza.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'interessato e corredata dei documenti prescritti, dev'essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della guardia di finanza - Ufficio personale ufficiali - per posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima Per le domande spedite da Roma non è valido, a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Se in servizio militare i concorrenti inoltreranno la domanda tramite il Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono, dandone contemporanea comunicazione direttamente al Comando generale della guardia di finanza.

Art. 4.

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) stato civile (celibe, ammogliato o vedovo);

c) distretto militare di appartenenza o il Corpo da cui dipende se in servizio militare;

d) documenti allegati;

e) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo dev'essere segnalata direttamente al Comando generale della guardia di finanza il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art 3, oppure mancanti anche di un solo dei documenti prescritti dal successivo art. 5, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L 100). Detto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di stato civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal Comune del luogo di nascita Se coniugati con o senza prole o vedovi con prole, stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente;

d) certificato generale (carta bollata da L 200), rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del concorrente, ovvero dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma, se il concorrente sia nato all'estero. Se il concorrente sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare,

f) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune e munito della dichiarazione di veridicità da parte del Distretto militare o del commissario di leva, per coloro che abbiano concorso alla leva Per i riformati il motivo della riforma deve risultare dal certificato;

g) fotografia recente, senza copri-capo, formato tessera, applicata su carta bollata da L. 100, con firma del concorrente, autenticata da un notaio o dal sindaco Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale egli dipende,

h) diploma di cui al primo comma del precedente art 2, in originale, ovvero in copia notarile debitamente legalizzata;

i) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (limitatamente, però, a diplomi, attestati di studio e simili).

I documenti di cui alle precedenti lettere a), c), d), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ciascun concorrente dovrà altresì inviare due importanti lavori e cioè:

1) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

2) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte.

Art 6.

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande dei concorrenti civili un rapporto sulla condotta morale di essi, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo familiare di malattie a carattere ereditarie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante, dei suoi ascendenti diretti e dei suoi collaterali (fratelli e sorelle) e, se coniugati, anche sul conto della moglie e dei di lei ascendenti diretti.

Le informazioni saranno estese agli altri prossimi congiunti dell'aspirante e della moglie, soltanto se con essi conviventi.

Art. 7.

Gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate dello Stato e i funzionari statali di ruolo sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del precedente art 5

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art 8.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

In calce ad ogni domanda le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti

Le autorità riceventi trasmetteranno, con ogni urgenza, al domando generale della guardia di finanza, le domande con annessi documenti, a mano a mano che verranno presentate

Con le domande, le autorità riceventi faranno altresì pervenire al Comando generale della guardia di finanza:

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti personali, se il concorrente e ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale, o del foglio matricolare se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato dal concorrente e contenente ogni altra notizia sia sul conto di lui che della sua famiglia.

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito di concorrenti, ai sensi del precedente art 4, ne daranno sollecita comunicazione al Comando generale della guardia di finanza - Ufficio personale ufficiali.

Art. 9.

Norme per i concorrenti residenti all'estero

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, unitamente ai documenti prescritti, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* alla competente autorità diplomatica o consolare, dandone contemporanea comunicazione direttamente al Comando generale della guardia di finanza

La fotografia con firma del concorrente, dovrà essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al Comando generale della guardia di finanza le domande e i documenti annessi presentati nel termine prescritto.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno, altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, morale e civile, del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 10.

Norme comuni

Il Ministro per le finanze, su conforme parere della Commissione di cui al seguente art. 12, in qualsiasi momento può escludere dal concorso, con provvedimento non motivato, i concorrenti non meritevoli di parteciparvi.

Art. 11.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora che di volta in volta saranno stabiliti per le operazioni del concorso, sara considerato rinunciatario al concorso stesso.

Art. 12.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e per le prove di esami, sarà nominata con successivo provvedimento e sarà così composta:

un ufficiale generale in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, presidente;

due maestri di musica insegnanti presso Conservatori governativi, membri;

due maestri esperti della tecnica per banda, membri;

un ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, segretario senza voto.

La suddetta Commissione stabilirà, nella prima seduta, i criteri circa la valutazione dei titoli di cui all'art 5 del presente decreto, indi formerà una graduatoria di merito fra i concorrenti riconosciuti in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le votazioni della Commissione per il giudizio sui singoli lavori e sugli altri titoli saranno tre e cioè: una per la trascrizione per banda, una per la composizione ed una per i diplomi e titoli di studio di cui al precedente art. 5, lettera i) e numeri 1) e 2).

Per ciascuna votazione la Commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi; il totale dei punti sarà poi diviso per tre ed il risultato costituirà il coefficiente di merito assegnato al candidato dalla Commissione Il candidato che riporti un coefficiente inferiore ai 12/20 (dodici ventesimi) non è ammesso alle prove d'esame.

Gli esami avranno luogo a Roma presso la legione allievi della Guardia di finanza nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Comando generale della guardia di finanza, il quale provvederà, con avviso personale, a darne comunicazione ai concorrenti ammessi alle prove.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, un tema di marcia che potrà essere militare, funebre trionfale, ecc ;

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte od organo

Il tempo consentito per lo svolgimento del tema di marcia è di ore 14, per l'armonizzazione del basso di ore 10, per la riduzione per banda di ore 14.

Art 14.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè dei paragrafi 27, 28 e 32 del decreto Ministeriale 17 dicembre 1923, n 2757, modificato dal decreto Ministeriale 9 maggio 1932, n 22726

Art 15.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie di tali estratti quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati il tempo necessario per copiare il tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 16.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per essere dichiarato idoneo alle prove scritte il candidato dovrà aver riportato un punto di merito non inferiore a 16/20 (sedici ventesimi) in ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

Art. 17.

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte, saranno ammessi a quella orale, che consisterà in interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazioni di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

c) tecnica degli strumenti per banda.

Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente

Per l'approvazione nella prova orale il candidato dovrà riportare un punto di merito non inferiore ai 16/20 (sedici ventesimi).

Art. 18.

I candidati giudicati idonei nelle prove scritte ed orali, saranno ammessi alla prova pratica, che consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondenti al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere secondo le modalità che determinerà la Commissione

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 16/20 (sedici ventesimi)

Art 19

Ultimati gli esami, la Commissione procederà alla compilazione della graduatoria di merito, sulla base della media aritmetica dei punti riportati dai concorrenti nella graduatoria di cui all'art 12, in ogni singola prova scritta e nelle prove orale e pratica.

A parità di merito, sarà data la precedenza al più anziano di età, salva l'osservanza dei criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, in quanto applicabili

Terminati i propri lavori la Commissione rimetterà gli atti del concorso, con apposita relazione, al Comando generale della guardia di finanza il quale accerta, in ogni caso, la regolarità del procedimento della Commissione.

Art 20.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella graduatoria di cui al precedente art. 19, sia classificato al primo posto

I concorrenti classificati oltre il primo posto in graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Comando generale della guardia di finanza però, in caso di rinuncia da parte del vincitore, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 21.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il vincitore sarà nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

Art. 22.

Al maestro direttore di banda della guardia di finanza competono lo stipendio e le altre indennità fisse ed eventuali nella misura prevista per i sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo, nonchè la speciale indennità annua lorda di L. 2150, prevista dal regio decreto 10 agosto 1928, n 2211, e dal decreto Ministeriale 17 dicembre 1928, n. 2757

Il maestro direttore di banda conseguirà l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso, e conseguirà l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto per aver diritto allo stipendio massimo di tenente

Nei gradi di tenente e di capitano il maestro direttore di banda ha diritto al trattamento economico inerente al grado rivestito

Il limite di età per il collocamento a riposo è stabilito in anni sessanta, con facoltà dell'Amministrazione di mantenere ulteriormente in servizio permanente effettivo l'ufficiale fino al compimento del 65° anno di età, con concessione rinnovabile annualmente, semprechè sia accertata la sua piena idoneità fisica e professionale, a norma dell'art. 6 della legge 9 febbraio 1952, n. 60.

Il Comando generale della guardia di finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1958
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 326. — AMATI

(5016)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro *D* - 17/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato con il quale, fra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in ingegneria.

on sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante,

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B* allegata al regio decreto 13 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, con riferimento alle voci da quattro a dieci e da sei a undici della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404;

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta,

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art 128 secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*) debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n 2 - Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età,

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale centrale - Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 ed i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 apri-

le 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

i) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 10 giugno 1948; ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal l'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100,

p) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 8), del bando di concorso,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale centrale Roma, via Molise n 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma,

1 Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superati i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *B*.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici

4 Diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al precedente art 2, primo comma

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L 200

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma e consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

Il titolo di studio, qualora non contenga le votazioni conseguite nei relativi esami, dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale

6 Certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

7. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo·

per gli ufficiali in congedo od in servizio; copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio. copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del «foglio matricolare» (estratto del «foglio matricolare» per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: «certificato di iscrizione nelle liste di leva»

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici o dei servizi M. S del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete,

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione),

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricolare del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da svolgersi direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio)

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo

8 I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 262, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante situazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo precedente ed alle lettere *r*) ed *s*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, nelle materie indicate, secondo il seguente programma:

a) Prove Scritte

I. *Fisica tecnica*:

1) produzione e trasmissione del calore· apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori Ciclo di funzionamento delle macchine termiche,

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi, utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo: ciclo teorico di fuzionamento delle macchine frigorifere, impianti frigoriferi;

4) macchine termiche ed idrauliche macchine a vapore, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna: cicli e diagrammi; turbine idrauliche, pompe a stantuffo, pompe centrifughe, ventilatori; compressori, serbatoi a pressione,

5) elettrotecnica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche, generatori, motori e convertitori, raddrizzatori elettronici e termojonici, accumulatori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) impianti ad alta e bassa tensione (linee e cavi) con particolare riferimento alla fornitura di energia ad uno stabilimento industriale;

7) cenni sull'energia nucleare e sulle sue applicazioni industriali

II. *Tecnologie speciali*:

1) meccaniche: macchine utensili, trattamenti termici, fonderie; prove sui materiali metallici, tolleranze e accoppiamenti; lavorazione a freddo e a caldo;

2) metallurgiche: trattamenti dei principali metalli, (ferro e ghisa, piombo, zinco, rame, mercurio, alluminio); laminazione a caldo e a freddo;

3) tessili: (lana, cotone, fibre artificiali e sintetiche, seta) produzione, filatura, tessitura, prove meccaniche;

4) legno· tecnologia del legno e macchine per la lavorazione del legname;

5) edilizia elementi di costruzione; impianti ed organizzazione del cantiere; prove sui materiali edili. Impianti per la produzione della calce e del cemento.

III. *Diritto industriale*:

l'impresa industriale disciplina concernente l'azienda, la concorrenza ed i Consorzi. I diritti sulle invenzioni industriali.

b) PROVA ORALE

La prova orale oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di economia politica;

statistica metodologica;

elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato,

lingua estera: a scelta del candidato tra il francese l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Il concorrente potrà, altresì, chiedere nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove, scritta ed orale, in una o più lingue estere sopradette, in aggiunta a quella già scelta come obbligatoria.

Art 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta

a) da un consigliere di Stato, presidente,

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri,

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati come membri aggiunti, tre professori di lingue estere (francese, inglese e tedesca)

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art 11.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dallo Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Scaduto il tempo prescritto, i candidati, devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni eventuale prova facoltativa superata di lingua estera — in aggiunta alla lingua scelta come obbligatoria — ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione

Art. 13.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n 467.

Art 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria (coefficiente 271) e conseguiranno la nomina ad ispettore dopo un periodo di prova di mesi sei, concluso favorevolmente

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Ai vincitori che conseguiranno la nomina anzidetta di ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di ispettore (coefficiente 271) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1958

Il Ministro GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1958
Registro n. 4, foglio n. 10

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale centrale. — Via Molise n. 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia . . . . . .)
il (1) . . . . via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5) . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . rilasciato il .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . . dall'Ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il Ministro: GAVA

(4969)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio idraulico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 91, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 28 luglio 1958, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio idraulico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio idraulico, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:

Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;

Carlesimo dott. Eros, capitano medico del Comando generale della guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 6 del citato decreto Ministeriale 6 giugno 1958, come segue:

Presidente:

Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;

Egidi Aldemando, capotecnico.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1958
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 291. — CAPUTO

(5107)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 25455 3ª/S., in data 20 agosto 1958, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il telegramma, in data 4 settembre 1958, con il quale il sindaco di Aliano ha comunicato che l'ostetrica Maria Zaccagnini, assegnata alla condotta ostetrica di Aliano col predetto decreto prefettizio, ha rinunziato alla condotta assegnatale;

Considerato che pertanto la condotta ostetrica di Aliano si è resa vacante;

Considerato, altresì, che la concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria l'ostetrica Maria Zaccagnini è l'ostetrica Maria Pia Sagratella;

Esaminate le preferenze espresse dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Pia Sagratella, che occupa il quarto posto nella graduatoria di merito del concorso, è assegnata alla condotta ostetrica di Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Aliano.

Matera, addì 19 settembre 1958

p. *Il prefetto*: CIMADOMO

(5035)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 47089/3ª San. del 29 luglio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1956;

Visto il telegramma in data 27 agosto 1958, col quale il sindaco di Conflenti comunica che il dott. Francesco Pavone ha rifiutato la nomina a titolare di quella 2ª condotta medica deliberata con atto n. 44 del 7 stesso mese;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e l'elenco delle sedi, in ordine di preferenza, indicate dai candidati che seguono in graduatoria il dott. Francesco Pavone;

Considerato che il dott. Corso Giovanni, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della predetta condotta,

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del citato decreto prefettizio n. 47089/3ª San del 29 luglio 1958, il dott. Corso Giovanni è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Conflenti, in sostituzione del dott. Francesco Pavone, rinunziatario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Conflenti.

Catanzaro, addì 16 settembre 1958

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 47089, in data 29 luglio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Considerato che il dott. Perri Achille, nominato titolare della condotta medica del comune di Fossato Serralta, non ha fatto pervenire, entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, la prescritta dichiarazione di accettazione ed è stato dichiarato pertanto rinunziatario;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso stesso e tenute presenti le indicazioni delle sedi elencate in ordine di preferenza nelle domande di ammissione al concorso dai candidati che seguono in graduatoria il dott. Perri Achille;

Ritenuto che il dott. Mauro Michele ha dichiarato di accettare la nomina per la condotta di cui trattasi,

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mauro Michele è dichiarato vincitore della condotta medica di Fossato Serralta, in sostituzione del dottor Perri Achille.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Fossato Serralta.

Catanzaro, addì 18 settembre 1958

Il prefetto. NICOSIA

(5050)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso per il conferimento di farmacie vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n 5517 del 22 febbraio 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento di dieci farmacie vacanti nella provincia di Benevento,

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n 1706,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti per le sedi di farmacie vacanti nella provincia di Benevento.

1. Mauro Alfonsina . . . . . . punti 55 03
2. Sermino Errico . . . . » 51,47
3. Miani Salvatore . . . . » 51 44
4. Saviano Giuseppe . . . . » 49 90
5. Monaco Donato . . . . » 49 66
6. Maggiulli Grazia . . . . » 49,60
7. Sinagra Michele . . . . » 49,25
8. Bologna Nazzareno . . . . » 48,30
9. Simone Pasqualina . . . . » 48 01
10. Palmisano Cosima . . . . » 47,50
11. Santacroce Giovanna . . . . . . » 47 35
12. Leo Giuseppina . . . . » 46,73
13. Di Massa Carmela . . . . » 46,00
14. D'Onghia Giovanna . . . . » 45,15
15. Sergio Vincenzo . . . . » 40 10

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura.

Benevento, addì 1° settembre 1958

Il Prefetto

(5049)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.